

## Scheda 16.L

### Equiparazione tra “figli legittimi” e “figli naturali”: tutti sono semplicemente “figli” Legge 10 dicembre 2012 n. 219 -

(a cura dell'Avv. Laura Raveglia)

Il legislatore è intervenuto recentemente con la L. 10.12.2012 n. 219 che ha equiparato i figli legittimi ai figli naturali. Mi permetto di dire con un po' di entusiasmo in un momento storico tanto cupo che *“Non è una questione di parole; è che non esistono più figli con aggettivi - cioè legittimi o naturali - ma è che semplicemente esistono i nostri figli”*.

Grazie alla novella le parole figli legittimi e figli naturali, infatti, non esisteranno più. In tutti gli articoli del Codice questi termini saranno presto sostituiti da un'unica e semplice parola: figli. La legge 219/2012 ha equiparato i figli naturali (nati al di fuori del matrimonio) ai figli legittimi (nati all'interno del matrimonio).

Dopo anni di polemiche e discussioni, ora esiste anche in Italia una legge che sancisce l'uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali. Ciò significa che anche ai figli naturali (che in Italia sono circa centomila, il 20% del totale) è riconosciuto il vincolo di parentela con nonni, zii e tutti gli altri parenti. La parificazione comporta implicazioni anche a fini ereditari.

E' statuito che: **«La parentela è il vincolo tra la persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo»**, dice la legge. «I figli nati fuori dal matrimonio potranno essere riconosciuti anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento».

Proprio alla luce di questa nuova legge, ora molte delle norme contemplate nel codice civile dovranno essere riviste. Per questo è stata istituita una commissione guidata dal professor Cesare Massimo Bianca che si occuperà di mettere a punto le norme di attuazione (disciplina delle successioni e donazioni, presunzione di paternità del marito, azioni di riconoscimento e disconoscimento dei figli, ecc...). La revisione dovrà essere fatta entro un anno.

In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie nei seguenti punti:

#### 1) Parentela.

Da oggi anche i figli naturali saranno considerati “parenti”. Infatti la nuova legge stabilisce che “la parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. La conseguenza è che i figli naturali avranno un vincolo di parentela non solo con i genitori, ma anche con le famiglie di questi (nonni, zii, cugini). Il che, ovviamente, avrà ripercussioni non indifferenti anche sulle regole dell'eredità.

#### 2) Riconoscimento.

Il figlio “nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto” dalla madre e dal padre “anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento” e il riconoscimento “può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. In caso di riconoscimento postumo da parte del padre, il cognome della madre non sarà mai cancellato, ma il figlio potrà affiancargli quello paterno. Si riduce da 16 a 14 anni l'età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso e l'età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

#### 3) Diritti e doveri.

Come il figlio legittimo, anche quello naturale “ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Inoltre il figlio “ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Il genitore, a garanzia del rispetto dei suoi obblighi in materia di alimenti e mantenimento della prole, può essere obbligato dal giudice a prestare garanzie personali o reali se esiste il pericolo che possa sottrarsi

all'adempimento degli obblighi suddetti. Si può arrivare sino a disporre il sequestro del bene dell'obbligato. Il figlio minore (che ha compiuto dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento) "ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano". Il figlio "deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa". Nel caso però in cui sia stata pronunciata la decadenza della potestà genitoriale, il figlio può sottrarsi all'obbligo di prestare gli alimenti a quel genitore.

### 3) Nome del figlio.

Il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale dell'anagrafe, deve essere riportato solo il primo dei nomi.

### 4) Riconoscimento dei figli incestuosi.

Viene ridisegnata la disciplina sui figli incestuosi. Sinora, la possibilità di riconoscere i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta o in linea collaterale al secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, era subordinata alla ricorrenza di una delle seguenti circostanze: - i genitori, al tempo del concepimento, ignorassero il vincolo esistente tra di loro oppure - fosse stato dichiarato nullo il matrimonio da cui derivava l'affinità. Tali presupposti vengono meno per effetto del nuovo testo dell'art. 251 del codice civile, che pone rilievo sul solo interesse del figlio: "Art. 251. (Autorizzazione al riconoscimento). Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni."

### 5) Competenza del Tribunale ordinario.

Viene così modificato l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318: "Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. **Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.** Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni». 2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile."